



Comune di Ponte San Pietro

Provincia di Bergamo

SETTORE 2 Direzione servizi di gestione e controllo del territorio
Area 2.02 Pianificazione e gestione del territorio

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATE AI MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE NR. ____ DEL _____



Comune di Ponte San Pietro

Provincia di Bergamo

INDICE

Articolo 1 – Oggetto	Pag. 3
Articolo 2 – Disposizioni generali	Pag. 3
Articolo 3 – Presupposto del canone	Pag. 3
Articolo 4 – Soggetto passivo	Pag. 3
Articolo 5 – Commercio su aree pubbliche	Pag. 4
Articolo 6 – Rilascio dell'autorizzazione	Pag. 4
Articolo 7– Criteri per la determinazione della tariffa	Pag. 4
Articolo 8 – Determinazione delle tariffe	Pag. 4
Articolo 9 – Determinazione del canone	Pag. 5
Articolo 10 – Mercati tradizionali e mercati periodici tematici	Pag. 5
Articolo 11 – Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali	Pag. 6
Articolo 12 – Occupazione per commercio itinerante	Pag. 6
Articolo 13 – Modalità e termini per il pagamento del canone	Pag. 6
Articolo 14 – Accertamenti – recupero somme	Pag. 7
Articolo 15 – Sanzioni e indennità	Pag. 7
Articolo 16 – Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico	Pag. 8
Articolo 17 – Riscossione coattiva	Pag. 8
Articolo 18 – Disposizioni finali	Pag. 8



Comune di Ponte San Pietro

Provincia di Bergamo

ARTICOLO 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, istituisce e disciplina, come previsto dall'art. 1, comma 837 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, realizzati in strutture attrezzate ed in strutture non attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.
2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997 e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.

ARTICOLO 2

DISPOSIZIONI GENERALI

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
2. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso e deve, altresì, essere mantenuto in stato decoroso, ai sensi dei vigenti regolamenti comunali in materia; allo scadere della concessione deve essere restituito libero da ogni struttura, previa, se necessario, sua rimessa in pristino.
3. Per occupazione abusiva si intende l'occupazione di suolo pubblico priva di una concessione, a cui è equiparata, per le finalità del presente regolamento, l'occupazione di fatto, ossia l'occupazione di suolo pubblico dopo la scadenza o dopo la revoca della concessione o dopo la pronuncia di decadenza dalla concessione o per la parte eccedente quella oggetto di concessione o quella effettuata durante il periodo di sospensione della concessione.
4. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.



Comune di Ponte San Pietro

Provincia di Bergamo

ARTICOLO 3

PRESUPPOSTO DEL CANONE

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'ente destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

ARTICOLO 4

SOGGETTO PASSIVO

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

ARTICOLO 5

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:
 - a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati.
 - b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette come da Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche vigente.
2. Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico rilasciata dal Responsabile del Settore competente, la cui durata e l'eventuale rinnovo sono previste dalle disposizioni contenute nel Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche vigente.

ARTICOLO 6

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche vigente.

Articolo 7

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa del canone è determinata in base ai seguenti elementi:
 - Superficie dell'occupazione, anche di fatto o abusiva, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - Durata dell'occupazione;



Comune di Ponte San Pietro

Provincia di Bergamo

Articolo 8

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. La tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare è quella indicata al comma 841 dell'articolo 1 della Legge 160/2019. Per il Comune di Ponte San Pietro la tariffa prevista è la seguente:

Classificazione del Comune	Tariffa standard
Comune con oltre 10.000 abitanti e fino a 30.000 abitanti	Euro 40,00

2. La tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare è quella indicata al comma 842 dell'articolo 1 della Legge 160/2019. Per il Comune di Ponte San Pietro la tariffa prevista è la seguente:

Classificazione del Comune	Tariffa standard
Comune con oltre 10.000 abitanti e fino a 30.000 abitanti	Euro 0,70

3. La tariffa di base giornaliera è applicata secondo le fasce orarie e i coefficienti deliberati dalla giunta comunale.
4. Per le occupazioni nei mercati, che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, è applicata una riduzione del 30% sul canone complessivamente dovuto.
5. I coefficienti di riduzione potranno essere variati annualmente dalla Giunta Comunale, entro il termine dell'approvazione del bilancio di previsione di riferimento. In mancanza della deliberazione della Giunta Comunale, sono confermate le tariffe e i coefficienti dell'anno precedente.
6. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 9

DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. Per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare il canone è dovuto per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma; la misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa di base annuale per i coefficienti di valutazione e per il numero dei metri quadrati dell'occupazione.
2. Per le occupazioni, ancorché effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione avente durata pluriennale, realizzate su aree che al termine dell'attività di vendita vengono restituite all'uso comune e per le occupazioni temporanee, il canone dovuto è commisurato a giorni. La misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa di base giornaliera per i coefficienti di valutazione, per il numero dei metri quadrati e per il numero dei giorni di occupazione, nonché tenuto di conto di quanto previsto dall'art. 8.
3. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante.
4. Per le occupazioni per l'esercizio di attività commerciale ambulante nel mercato settimanale per gli operatori occasionali c.d. "spuntisti", verrà applicato un importo forfettario che è determinato con delibera di Giunta annualmente.



Comune di Ponte San Pietro

Provincia di Bergamo

ARTICOLO 10

MERCATI TRADIZIONALI E MERCATI PERIODICI TEMATICI

1. I mercati tematici periodici sono istituiti con provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, nonché del Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche vigente.
2. Lo svolgimento dei mercati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico sono disciplinati da specifici Regolamenti.

ARTICOLO 11

OCCUPAZIONE PER VENDITA AL DETTAGLIO IN AREE MERCATALI

1. L'occupazione per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali, esercitata su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità è disciplinata dal vigente Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche vigente.

ARTICOLO 12

OCCUPAZIONE PER COMMERCIO ITINERANTE

1. Per le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si rinvia al Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche vigente.
2. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato:
 - a) Nello stesso luogo per una durata non superiore a un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno cinquecento metri lineari;
 - b) Nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

Articolo 13

MODALITÀ E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'art. 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione. Per le occupazioni di suolo pubblico destinato a mercati, il pagamento del canone avverrà in unica soluzione entro il 30 settembre di ciascun anno.
3. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al



Comune di Ponte San Pietro

Provincia di Bergamo

- rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto, con le modalità e nei termini stabiliti dalla Giunta Comunale.
4. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa, il versamento per l'intero, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
 5. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante.
 6. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 10,00.
 7. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
 8. Il mancato versamento della rata entro il termine imposto comporterà la sospensione dell'utilizzo del posteggio fino ad avvenuto pagamento della stessa. Qualora il pagamento non venga regolarizzato entro 60 giorni dalla comunicazione di sospensione, verrà disposta la decadenza del posteggio e contestuale revoca del titolo autorizzativo.
 9. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
 10. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale, se non diversamente disposto con legge statale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative a provvedimenti di rateazione.

ARTICOLO 14

ACCERTAMENTI - RECUPERO CANONE

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente Regolamento, oltre all' Ufficio Commercio ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179 provvedono il Responsabile dell'Entrata o il Concessionario.
2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi al trasgressore.
3. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento sono trasmessi all'Ufficio Commercio o al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.
4. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.



Comune di Ponte San Pietro

Provincia di Bergamo

ARTICOLO 15

SANZIONI E INDENNITÀ

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla Legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della Legge 24/11/1981 n. 689.
4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento del canone la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o in modo tardivo.
5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.

Articolo 16

SANZIONI ACCESSORIE E TUTELA DEL DEMANIO PUBBLICO

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o effettuate in difformità dalle stesse o per le quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore.



Comune di Ponte San Pietro

Provincia di Bergamo

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, deposito e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il Responsabile del Settore competente ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

Articolo 17

RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento viene effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

ARTICOLO 18

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il Comune, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, può affidare fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone al soggetto al quale, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 846, della L. 160/2019.
4. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito della esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale e produce effetti sin dal 01.01.2021